

COMUNE DI LATIANO
Prov.di Brindisi

Regolamento

per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 art. 113 e s.m.i.)

INDICE

Art.	Descrizione
1	Costituzione e quantificazione del fondo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2	Gruppo di Lavoro
3	Incentivo per Funzioni Tecniche (FFT) Ambito di applicazione e soggetti interessati Ripartizione del fondo
4	Fondo per l'Innovazione (FI)
5	Distribuzione, Ripartizione e Liquidazione del fondo
6	Riduzione dell'incentivo
7	Orario di lavoro e spese accessorie
8	Oneri a carico dell'Amministrazione
9	Disposizioni Varie
10	Rinvio
11	Collegio di raffreddamento dei conflitti
12	Revisioni Periodiche del Regolamento
13	Entrata in vigore e forme di Pubblicità

Articolo 1

COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO EX ART. 113, D.LGS. 50/2016 e s.m.i.

1. A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori pubblici (comprese le operazioni in partenariato pubblico privato quali project finance, concessioni etc.), servizi e forniture, l'Ente destina, mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, ad un "fondo incentivante per la funzione tecnica e l'innovazione", la percentuale del 2% dell'importo posto a base di gara, al netto dell'IVA, di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura.
2. L'80% (ottanta per cento) delle risorse finanziarie del Fondo come sopra computato (pari all'1,60% dell'importo posto a base di gara) va a costituire il Fondo per Funzioni Tecniche (FFT) ed è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità e i criteri adottati nel presente regolamento
3. Il 20% (venti per cento) delle risorse finanziarie del fondo come sopra computato, (pari all'0,40% dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo per l'innovazione (FI) ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
4. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso da riconoscere al personale coinvolto e costituente il "Gruppo di lavoro".

L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di affidamento si verificano dei ribassi, ma può subire aumenti qualora ci sia la necessità di intervenire con modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie nel rispetto delle leggi vigenti.

Articolo 2

Gruppo di Lavoro

1. Al fine di attivare le procedure relative ad ogni singolo appalto o atto di programmazione, il Responsabile di Area cui compete finanziariamente l'intervento, per le seguenti attività:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - verifica preventiva dei progetti;
 - predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
 - direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;

- collaudatore statico;
- responsabile unico del procedimento;

contestualmente alla nomina del responsabile unico del procedimento (RUP), costituisce con apposito provvedimento il "Gruppo di lavoro" su proposta del RUP, formato da personale interno secondo i seguenti criteri:

- a) limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
 - b) specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce; la competenza e la composizione del gruppo devono essere adeguate alle specifiche tecniche e alla complessità dell'appalto o dell'affidamento, nonché alle competenze professionali necessarie a garantire la qualità e la funzionalità dell'attività del gruppo.
 - c) i componenti del gruppo sono individuati tra il personale interno all'Ufficio responsabile della procedura. Il coinvolgimento di personale di altro ufficio, ritenuto opportuno sulla base di necessità collaborative ed a seguito di accertata indisponibilità di figure professionali interne, nonché di specifiche dell'appalto o dell'atto di programmazione e delle eventuali competenze ad esso ascrivibili, è subordinato all'assenso del dirigente/responsabile di tale Ufficio.
 - d) allo stesso dipendente possono essere assegnati più incarichi nell'ambito della medesima procedura di appalto o programmazione, qualora ne abbia le relative competenze.
2. In assenza di provvedimento espresso di nomina del RUP, l'incarico di RUP si intende ex lege attribuito al Responsabile di Area che ne darà atto nei rispettivi atti.
 3. Gli incarichi conferiti possono essere revocati con provvedimento motivato da parte del Responsabile della Struttura, sentito il Responsabile unico del Procedimento, il quale con propria relazione motivata, modifica o revoca l'incarico in ogni momento, accertando l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota di fondo spettante, in correlazione alle prestazioni espletate ed alla causa della modifica o della revoca. Qualora il Responsabile della Struttura coincida con il Responsabile del Procedimento sia esso stesso oggetto di revoca, l'atto verrà formalizzato dalla Giunta Comunale.
 4. L'atto di costituzione del gruppo di lavoro deve essere notificato al Sindaco ed all'Assessore competente. I soggetti incaricati dovranno, in conseguenza, provvedere alla esecuzione immediata delle opere loro affidate nei tempi previsti. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
 5. Il titolare di ogni incarico è responsabile dei danni subiti dall'Amministrazione in conseguenza di errori o omissioni che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione o l'utilizzazione del servizio, della fornitura, dell'opera o del lavoro.

6. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività. I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa.
7. Gli atti ed elaborati prodotti saranno sottoscritti dai collaboratori incaricati, tecnici o amministrativi, che ne assumono la responsabilità professionale, ciascuno per le proprie competenze.

Articolo 3

Incentivo per Funzioni Tecniche (FFT) Ambito di applicazione e soggetti interessati

Ripartizione del fondo

1. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che tra il personale dipendente sono direttamente coinvolti in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche (di cui alla colonna 3 delle rispettive tabelle A e B), che assumono la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività di cui all'art. 113 comma 2 del d.lgs. 50/2016. Per le attività finanziate con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata la parte destinata al FFT è pari al 100%.
2. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente art. 1, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro, sulla base delle percentuali che saranno attribuite dal RUP o Responsabile della Struttura in funzione del peso della difficoltà che la singola mansione svolta ha avuto sull'intero ciclo produttivo e del numero di soggetti che intervengono nella singola fase lavorativa
3. In caso di appalto di lavori ed opere, l'incentivo è attribuito in ragione del 1,6% (pari all'80% del 2%) dell'importo a base di gara ed è ripartito, con le modalità di cui alla Tabella A.

LAVORI ED OPERE TABELLA A			
1. ATTIVITA' GENERALE	2. Quota	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. %
PIANIFICAZIONE	15	Attività di analisi, studio e valutazione tecniche ed economiche propedeutiche alla pianificazione	5
		Redazione Programma Triennale Lavori Pubblici	10
VERIFICA PROGETTI	15	Attività di verifica progetto	10

		Validazione del progetto	5
FASE DI GARA	20	Predisposizione e controllo degli atti di gara	20
FASE ESECUTIVA	10	Direzione Lavori e CSE (Direzione Operativa e Ispettori di cantiere)	4
		Collaudo Statico	3
		Collaudo amministrativo/Certificato regolare esecuzione	3
RUP e SUOI COLLABORATORI	40	RUP e suoi collaboratori	40
Totali	100		100

4. In caso di appalto di servizi o di forniture, l'incentivo è attribuito in ragione del 1,6% (pari all'80% del 2%) dell'importo a base di gara ed è ripartito, con le modalità di cui alla Tabella B. Inoltre possono essere incentivate le prestazioni relative a servizi e forniture i cui progetti contengono gli elementi previsti dall'articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e sue s.m.i.

SERVIZI e FORNITURE			
TABELLA B			
1. ATTIVITA' GENERALE	2. Quota	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. % rel.
PIANIFICAZIONE	10	Analisi dei fabbisogni con relativi atti	5
		Redazione Programma Biennale Servizi e Forniture	5
FASE DI GARA	20	Predisposizione e controllo degli atti di gara	20
FASE ESECUTIVA	30	Direzione Esecuzione del Contratto (DEC)	25
		Verifica di conformità	5
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	40	RUP e suoi collaboratori	40
Totali	100		100

5. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.
6. Il compenso al RUP ed ai suoi collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori ovvero di direzione dell'esecuzione del contratto affidata/e all'esterno.
7. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.

8. Ai collaboratori tecnici od amministrativi del RUP del DL e del DEC viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari almeno al **50%** della corrispondente aliquota. La restante quota (del 50%) viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
9. Appartengono, per i lavori e opere, alla categoria dei collaboratori del D.L., i Direttori Operativi e gli Ispettori di Cantiere. Appartengono alla categoria dei collaboratori del RUP i collaboratori amministrativi e tecnici.
10. Nell'ambito della quota spettante all'Ufficio Direzione dei Lavori, gli importi da corrispondere al direttore operativo e/o all'ispettore di cantiere viene stabilita dal Responsabile Unico del Procedimento sentito il Direttore dei Lavori. In assenza delle prestazioni di direttore operativo e/o di ispettore di cantiere la quota è attribuita interamente al direttore dei lavori.
11. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo destinandole prioritariamente al fondo di cui all'art. 1.
12. Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione degli atti di gara o all'avvio della procedura di gara; in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 60% dell'aliquota spettante.
13. Qualora si rendesse necessario ridurre o incrementare (in tal caso con parte della quota spettante al RUP) la quota spettante ai collaboratori, o ad altri responsabili che collaborano con il RUP, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva degli stessi, tale scelta andrà adeguatamente motivata. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al RUP o a chi abbiano fornito collaborazione al RUP.
14. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte non superiore ad un quarto dell'incentivo. Nel caso in cui nella fase di gara sia coinvolta una centrale di committenza, la ripartizione interna della corrispondente quota di incentivo, sarà riservata al regolamento interno della centrale di committenza.
15. Il responsabile unico del procedimento, pur mantenendo le prerogative che la legge gli assegna:

- Fa' riferimento al Responsabile di servizio cui appartiene, se persona diversa, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
- Provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
- Viene escluso dalla ripartizione dell'incentivo relativamente all'intervento affidatogli, qual ora violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza ed è responsabile dei danni derivati al comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Articolo 4

Fondo per l'Innovazione (FI)

1. Il **20% (venti per cento)** delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1 comma 1 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;
3. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato a norma del presente regolamento, assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
4. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici del Comune.
5. Il responsabile competente per la pianificazione annuale e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è il funzionario apicale dell'Ufficio Tecnico.

Articolo 5

Distribuzione, Ripartizione e Liquidazione del fondo

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente. Nel solo caso di significativa differenza fra le percentuali assegnate alle singole contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.
2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Dirigente/Responsabile del servizio che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del procedimento.
3. In caso di disaccordo tra il Responsabile Unico del Procedimento ed il Dirigente/responsabile del servizio sulle modalità di ripartizione del fondo tra il personale dipendente sarà il parere del primo a prevalere.
4. La liquidazione potrà avvenire con cadenza periodica quadrimestrale:

ATTIVITA' ESPLETATE E LIQUIDATE	EROGAZIONE IN BUSTA PAGA
Gen – Feb – Mar – Apr	MAGGIO
Mag – Giu – Lug - Ago	SETTEMBRE
Set – Ott – Nov - Dic	GENNAIO

per tutte le attività specifiche, ricorrendo i seguenti presupposti:

- a) **Fase 1 di PIANIFICAZIONE:** 100% intera quota ad avvenuta approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e Biennale dei Servizi e Fornitura,
 - b) **Fase 2 DI GARA:** 100% intera quota ad avvenuta attivazione della procedura di selezione per l'affidatario dei lavori, servizi o fornitura;
 - c) **FASE 3 ESECUTIVA e 4 RUP:** 100% intera e ultima quota ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o Certificato di regolare esecuzione o Verifica di conformità;
5. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
 6. Gli incentivi di cui al presente Regolamento, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Articolo 6

Riduzione dell'incentivo

1. Il RUP ed ogni altro componente del gruppo di lavoro che violi gli obblighi posti a suo carico dalle disposizioni normative e regolamentari regionali e statali, o non svolga i compiti ad esso assegnati con la dovuta diligenza, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo ed è revocato dall'incarico con provvedimento del Responsabile di Area.
2. Lo svolgimento delle funzioni incentivate del presente regolamento dovranno avvenire secondo le priorità e le scadenze indicate dall'Amministrazione nei propri atti di programmazione o con specifici provvedimenti. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi qualora venga ampiamente documentato che possa dipendere da un'inerzia lavorativa imputabile all'ufficio di riferimento o ad uno dei componenti il gruppo di lavoro;
3. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera, riducendo o annullando la relativa percentuale di spettanza in funzione delle attività attribuite.
4. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata, in proporzione, in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - a. incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b. sospensioni e proroghe dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee non imputabili al personale che costituisce il gruppo di lavoro;
 - c. ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

Art. 7

Orario di lavoro e spese accessorie

Le attività interne disciplinate dal presente Regolamento vengono svolte durante e fuori il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati (rilievi, digitalizzazioni, copie, ecc...) rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici.

Articolo 8

Oneri a carico dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione comunale si impegna a stipulare in nome e per conto dei dipendenti interni assoggettati al presente regolamento la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale, come previsto dalla normativa vigente.
2. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'Art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che, al comma 4, espressamente stabilisce che "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione."
3. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.
4. L'onere dell'eventuale iscrizione all'Albo Professionale competente è a carico dell'Ente che provvederà al rimborso delle spese sostenute dal dipendente previa presentazione della ricevuta di versamento. Ai dipendenti ai quali, nei modi e termini stabiliti dall'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, venga consentito, previa autorizzazione, di svolgere attività professionale esterna, il rimborso delle spese sostenute per l'iscrizione all'Albo professionale è effettuato nella misura del 50% quando dovuto e spettante ai sensi del 5° comma.
5. Il rimborso di cui al punto 4 si applica esclusivamente quando il personale interno deve svolgere attività per le quali è richiesta iscrizione all'albo.

Articolo 9

Disposizioni Varie

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per:
 - attività di consulenza specialistiche di qualunque natura e specie non rientranti nelle usuali funzioni di ufficio.
 - Le attività di consulenza tecnica di supporto alla attività giudiziaria non rientrano negli usuali compiti di ufficio. Verrà, di volta in volta, stabilito un compenso forfetario per tale attività, in fase di corresponsione dell'incarico.
2. L'interpretazione autentica del presente regolamento competerà alla Giunta Comunale. Sono capacitati a chiedere l'interpretazione autentica i seguenti soggetti:
 - a) la R.S.U.
 - b) I dipendenti interessati dalla ripartizione;
 - c) I Dirigenti/funzionari apicali comunali competenti per materia;
 - d) il Sindaco e tutti gli Assessori;

Articolo 10

Rinvio

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio al d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e alle disposizioni vigenti in materia. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in leggi sia nazionali che regionali.

Articolo 11

Collegio di Raffreddamento dei Conflitti

1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di "raffreddamento dei conflitti" così composto:
 - a) Dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti);
 - b) Dirigente/funziario apicale dell'Ufficio/ Settore interessato;
 - c) Rappresentante della R.S.U;
 - d) Sindaco o suo delegato.

Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.

2. Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

Articolo 12

Revisioni Periodiche del Regolamento

3. Di norma il presente regolamento sarà oggetto di revisione con cadenza biennale al fine di recepire tutte le indicazioni ANAC e della giurisprudenza amministrativa e contabile che normalmente si sviluppano sul tema (incluse le eventuali modifiche normative).
4. In sede di prima applicazione la prima revisione sarà effettuata dopo 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 13

ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ

1. Il presente Regolamento si applica alle attività avviate dopo il 19/4/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, con deroga alle fasi di avvio delle procedure di individuazione del gruppo di lavoro.
2. Per tutte le attività svolte fino al 19.4.2016, gli incentivi verranno invece liquidati secondo la disciplina previgente, di cui al regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 68 del 01-06-2007.